



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO POLIZIA URBANA

N. 3 DEL 28-05-2019

Oggetto: INTERDIZIONE AL TRANSITO NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CIMA ALTA, DETTO PER LA LAGHETTA, COMPRESO TRA INCROCIO CON PIAZZALE AMOROCCHI FINO AL CAMPING- NELLA GIORNATA DEL 02/06/2019-PER LA MANIFESTAZIONE PODISTICA AGONISTICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "PETRUZI RUNNERS TERAMO ASD" DALLE ORE 09.00 FINO A FINE MANIFESTAZIONE.

IL SINDACO

VISTA la richiesta dell'associazione " Petruzi Runners Teramo ASD", con la quale si fa richiesta di poter svolgere una manifestazione podistica agonistica nel giorno 02/06/2018 che interesserà un tratto di strada di pertinenza comunale quale per Cima Alta, La Laghetta, nel tratto compreso tra incrocio Piazzale Amorocchi fino all'altezza del Camping;

VISTO il provvedimento autorizzativo n. 12262 del 14/05/2019 della Provincia di Teramo, quale proprietaria della maggior parte delle strade che interesseranno lo svolgimento della manifestazione in oggetto, rilasciato ai sensi dell'art. 9 del vigente Codice della Strada al Comune di Pietracamela;

VISTA l'ordinanza n. 15 del 15/05/2019 dell'Ente Provincia di Teramo di divieto di transito a tutti i veicoli, con la sola esclusione degli autorizzati e i mezzi di soccorso nel tratto di strada che collega i Prati Alti con i Prati Bassi, definita anello

RAVVISATO nel generale e pubblico interesse per ragioni di pubblica sicurezza, la necessità di regolamentare temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nella via interessata, al fine di evitare pericolo di incidenti e, nel contempo, consentire il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

VISTA la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTI gli Art. 6 ,7 e 9 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285-Codice della Strada;

VISTO il D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa è disposta la temporanea interdizione alla circolazione di tutti i mezzi, tranne quelli autorizzati e in entrambi i sensi di marcia, per lo svolgimento della manifestazione sportiva, della strada comunale denominata per la Lagetta-Cima Alta, nel tratto a partire dall'incrocio con Piazzale Amorocchi fino all'altezza del Campeggio, come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel giorno 03/06/2018 dalle ore 9:00 fino allo completo svolgimento della manifestazione;

Non essendoci percorsi alternativi per la viabilità, la chiusura sarà a carattere temporaneo e per lo stretto necessario al transito dei concorrenti che sono ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio dei veicoli recanti il pannello "INIZIO GARA" fino al passaggio del veicolo recante il pannello "FINE GARA".

A tal fine vengono disposte le seguenti prescrizioni:

- 1- L'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e presidiata a cura dell'organizzazione della manifestazione, che provvederà anche alla eventuale installazione sul posto, di idonea segnaletica stradale, con preavviso agli utenti della chiusura della tratto stradale con adeguato presegnalamento;
- 2- Alla scadenza dell'autorizzazione i materiali, le eventuali attrezzature e la segnaletica presenti sul suolo pubblico dovranno essere rimossi e dovrà essere eseguita idonea ed accurata pulizia a cura dell'organizzazione della manifestazione;
- 3- Tutti dovranno attenersi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada;
- 4- E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare. Contro gli inadempimenti si procederà a norma di legge.
- 5- Il non rispetto di detta ordinanza comporterà una sanzione amministrativa così come previsto dall'art. 6 co.12 e 14 del Codice della Strada

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti e gli spettatori, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendi e pronto soccorso, ai veicoli dell'organizzazione o degli organi di polizia preposti alla vigilanza della gara;

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c.3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del

Nuovo Codice della Strada, ovvero a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/90 avverso alla presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR di Teramo, per cause di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Alla presente ordinanza è data massima pubblicità mediante pubblicazione all'albo comunale, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Pietracamela, all'Ufficio di Polizia Locale e agli organizzatori della manifestazione in oggetto con la relativa squadra tecnica operante in vece o in ausilio dei suddetti organi, che provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
MICHELE PETRACCIA
PETRACCIA MICHELE